

PRECISAZIONE

Con riferimento alla procedura aperta in oggetto si evidenzia che nel bando di gara, al punto VI.3) lettera d), primo capoverso, per mero errore di battitura è stata riportata la dicitura “due buste” anziché “tre buste”, come desumibile dai successivi capoversi.

Si ribadisce, pertanto, quanto già esplicitato in bando e disciplinare di gara: pena esclusione, l’offerente dovrà far pervenire, nelle modalità e nei termini indicati nel bando medesimo, un plico contenente n. tre buste (“Busta A – Documentazione”, “Busta B – Offerta economica” e “Busta C – Offerta tecnica”).

Resta invariato il contenuto delle tre buste sopra citate, come da bando e disciplinare di gara.

28 ottobre 2009

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

relativi alla realizzazione della facciata in vetro e metallo nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’area autostradale (ex dogana) al passo del Brennero

(ultimo aggiornamento il 17 novembre 2009)

1. *In riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere cortesemente un chiarimento in merito alla partecipazione per la parte di progettazione come progettista interno o esterno.*

In particolare, nel ns. caso, il ns. direttore tecnico e titolare XXX è iscritto all’albo e avrebbe titolo per la figura di progettista, però il ns. quesito è se dobbiamo considerarlo come progettista interno o esterno, in quanto la ns. attestazione SOA è per la sola esecuzione delle opere e non per la progettazione e non sappiamo se considerando il progettista interno il ns. SOA sia sufficiente come requisito. Essendo appunto un progettista interno all’azienda in ns. ing. XXX non emette fatture alla ns. azienda e non sapremmo dimostrare il valore di fatturato come richiesto nel bando.

L’art. 8 del disciplinare di gara prevede tra l’altro: "Qualora l’impresa non fosse in possesso dell’attestato SOA per prestazioni di progettazione e costruzione, la progettazione esecutiva dovrà essere espletata da un soggetto ricadente nelle previsioni di cui alle lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del comma 1 dell’art. 90 del codice, appositamente individuato o associato".

Nel caso in questione il direttore tecnico e titolare dell’impresa potrà fungere da progettista solo qualora lo stesso ricada anche nelle previsioni di cui sopra e comunque solo come progettista esterno. Rimangono in ogni caso salve le previsioni di cui all’art. 9 - requisiti di partecipazione.

2. *Da un esame dei documenti ricevuti, non abbiamo rilevato le prestazioni (valori di tenuta all'acqua, all'aria e al vento, valori di trasmittanza termica delle vetrazioni e dei profili, valori di abbattimento acustico, valori delle caratteristiche spettrofotometriche delle vetrazioni) a cui devono rispondere le facciate continue oggetto di appalto. Vi chiediamo cortesemente di indicarci dove è possibile rilevare i suddetti dati. Tali valori si evincono dall'art. 10 del Disciplinare di gara, laddove, per ognuno degli elementi di valutazione è indicato il valore minimo richiesto oppure il valore per il quale è prevista l'assegnazione di un punteggio pari a 0 (zero), che, per i casi in cui non è esplicitamente indicato, corrisponde al valore minimo richiesto. Il mancato raggiungimento dei valori in tal modo specificati con riferimento anche ad uno solo dei parametri, determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.*
3. *Si fa riferimento agli artt. 8 e 9 del disciplinare di gara, relativi al possesso dei requisiti in relazione alla prestazione di progettazione e costruzione ed ai requisiti di partecipazione. In considerazione del fatto che la ns. società è in possesso di attestazione SOA in categoria OS18 class. VIII per prestazione di progettazione e costruzione e che il ns. staff tecnico interno è composto da:*
- nr. 2 ingegneri iscritti all'albo
 - nr. 1 architetto iscritto all'albo
 - nr. 6 geometri
 - nr. 1 perito
- si chiede se la nostra società può partecipare singolarmente all'appalto o si deve associare con uno studio esterno ed in particolare, nel caso in cui potesse partecipare singolarmente, se è sufficiente dichiarare quanto indicato nel documento "Dichiarazione generale" oppure occorre dimostrare, ed in che modo, i requisiti richiesti in capo al progettista interno.*
- Ai fini dell'ammissione alla procedura aperta in oggetto devono intendersi soddisfatti, per quanto attiene alla competenza del professionista per la progettazione, i requisiti richiesti agli articoli 8 e 9 del disciplinare di gara. Si evidenzia che, per quanto attiene allo staff tecnico, deve risultare che "il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni non è inferiore a n. due volte le unità necessarie per lo svolgimento della progettazione, stimate in quattro unità", pertanto non meno di n. 8 persone con adeguate qualifiche tecniche.***
- Nel caso in cui il concorrente partecipi avvalendosi di progettista interno è sufficiente che venga compilata la "dichiarazione generale".***
4. *Essendo la scrivente in possesso dell'attestazione SOA per la sola costruzione, si ricorrerà all'avvalimento di un progettista esterno:*
- 1) *per poter usufruire della facoltà di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/06, deve essere anche lui certificato?*
 - 2) *Data la ns anzidetta condizione SOA, i requisiti di cui ai punti e) e f) del bando di gara, devono essere posseduti e dichiarati dal Progettista che andremo ad indicare come soggetto ausiliario, o dovremo indicare i lavori di progettazione eseguiti con il ricorso ad un progettista esterno?*
- Per usufruire della riduzione della cauzione e garanzia fideiussoria di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, non è previsto per la procedura aperta in oggetto che anche il progettista sia in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000.***

Detta certificazione dovrà pertanto essere posseduta necessariamente dall'impresa che svolgerà i lavori e, in caso di A.T.I., da ognuna delle imprese facenti parte del raggruppamento.

Per quanto attiene invece ai requisiti di cui alle lettere e) e f) del punto III.2.3) "Capacità tecnica" del bando di gara, gli stessi devono essere posseduti e dichiarati dal progettista, esterno nel caso di specie, così come gli ulteriori requisiti di cui alla lettera g) del medesimo punto e di cui al secondo capoverso del precedente punto III.2.2) "Capacità economica e finanziaria".

5. Dove è possibile trovare l'allegato per la dichiarazione di presa visione di cui al punto b) del bando di gara?

Il fac-simile della dichiarazione di presa visione formulata come da art. 71, comma 2 del D.P.R. 554/99 di cui al punto III.2.3) lettera b) del bando di gara è allegato alla documentazione che viene trasmessa unitamente agli elaborati progettuali, previa richiesta come precisato al punto IV.3.3) del bando di gara, ed è altresì disponibile sul sito internet della Società www.autobrennero.it, sezione "fornitori e imprese", "bandi di gara", "lavori", bando 34/2009 – "scarica modulistica".

6. La nostra ditta possiede la certificazione SOA OS18 cl. III e per la partecipazione al bando in oggetto ha deciso di avvalersi di un progettista esterno iscritto all'albo. Il quesito è:

è necessario produrre tutti gli elaborati di cui all'art. 35 del D.P.R. 554/1999 in fase di gara o gli stessi dovranno essere consegnati una volta acquisito l'appalto?

Il nostro progettista si avvale di tre collaboratori, come ha sempre fatto in passato: questo non basta alla partecipazione?

Per la partecipazione alla procedura aperta in oggetto, il concorrente in sede di presentazione dell'offerta deve produrre la documentazione richiesta dal bando di gara e dal disciplinare.

In caso di aggiudicazione dovrà essere consegnato alla stazione appaltante il progetto esecutivo, completo di ogni elaborato previsto dalla normativa di riferimento o comunque necessario per una compiuta descrizione dei lavori, nelle modalità e termini indicati all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto – Schema di contratto.

Per quanto attiene ai requisiti da possedere in capo al progettista si richiama quanto esplicitato negli articoli 8 e 9 del disciplinare di gara e la risposta al quesito n. 3.

7. Il sottoscritto chiede in merito alla gara in oggetto, visto la nostra necessità di ricorrere al progettista esterno, i sottoelencati chiarimenti:

se il comma e) del punto III.2.3) del bando di gara si riferisce ai servizi espletati da progettista esterno o dalla società;

se il comma f) del punto III.2.3) del bando di gara è un'alternativa al comma precedente.

Premesso che la soddisfazione di tutti i requisiti richiesti nel bando di gara e nel disciplinare di gara è condizione necessaria ai fini dell'ammissione alla procedura aperta in oggetto, si sottolinea che il comma f) del punto III.2.3) del bando medesimo non è un'alternativa al comma precedente bensì una ulteriore richiesta per quanto attiene ai requisiti da possedersi in capo al progettista.

Si evidenzia inoltre che, come pure desumibile dalla modulistica allegata al bando di gara (“dichiarazione del concorrente relativa all’insussistenza di cause generali di esclusione...” e “dichiarazione relativa all’insussistenza di cause generali di esclusione, ai requisiti di partecipazione ad alla qualificazione, da rilasciarsi a cura del progettista...”), qualora il concorrente non sia in possesso di attestazione SOA per progettazione ed esecuzione e si avvalga pertanto di un progettista esterno, sarà in capo a quest’ultimo il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.2) (fatturato globale) del bando di gara e di cui alle lettere e) f) e g) del successivo punto III.2.3) del bando di gara.

8. Per quanto riguarda la valutazione delle offerte chiedo:
la verifica dell’isolamento acustico deve esser tassativamente elaborata da un tecnico competente oppure è sufficiente una relazione scritta della ditta partecipante ovviamente supportata da dati e certificati?
Con riguardo al miglioramento dell’isolamento acustico dell’intera facciata al rumore esterno l’art. 10 lett. C) del disciplinare di gara recita:
"La verifica dell’isolamento acustico della facciata deve essere consegnata in forma scritta, redatta da un tecnico competente in acustica secondo L. 447/95. Il risultato di tale verifica deve evidenziare e comprendere tutti i certificati/calcoli necessari per la conferma dei valori raggiunti attraverso la soluzione scelta dall’offerente".
Si ribadisce pertanto il carattere perentorio per quanto attiene alla redazione della verifica dell’isolamento acustico da parte di tecnico competente.
9. La nostra ditta si avvarrà di un progettista esterno che comunque non dispone di almeno 8 tecnici; la domanda è:
è possibile arrivare al nr. richiesto con del personale tecnico nostro interno?
Oppure nel caso non fosse possibile, il nostro progettista può ricorrere all’ausilio di un altro studio e in questo caso occorre consegnata tutta la documentazione di ciascuno (idoneità professionale, curriculum, iscrizione agli albi)?
Premesso che per quanto attiene allo staff tecnico non è richiesta la disponibilità di almeno n. 8 persone con adeguata qualifica tecnica bensì una dichiarazione dalla quale si evinca che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara non è inferiore a n. 8 persone, si evidenzia che, essendo un requisito da possedersi in capo al progettista, non è ammissibile che possa essere soddisfatto ponendolo in capo all’impresa concorrente qualora la stessa si avvalga di progettista esterno.
Resta salva la facoltà, per il progettista, di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e nelle modalità ivi previste.
10. In riferimento alla gara in oggetto ed in particolare ai requisiti da Voi richiesti, la presente per comunicarVi che la ns. società è in possesso dell’attestato SOA cat. OS18 – classe IV, con scadenza di validità triennale al 16/11/2009, e pertanto al momento della presentazione dei documenti di offerta, tale attestazione sarà in fase di rinnovo, a tal proposito Vi richiediamo se sarà sufficiente la dichiarazione da parte dell’Ente certificatore che attesti il rinnovo in corso ed in fase di espletamento.
Per il concorrente che si trova nella condizione sopra descritta la partecipazione alla procedura aperta in oggetto è possibile purché alla documentazione di gara venga allegata una dichiarazione, sottoscritta a cura dell’Ente Certificatore, dalla quale emerga chiaramente che le verifiche sul possesso dei requisiti per

ottenere l'attestazione SOA hanno avuto esito positivo e che l'attestazione è in fase di rinnovo.